



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

**Al Presidente della VII Commissione Istruzione Pubblica,
Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport**

On. Sen. Riccardo NENCINI

Ai Senatori membri della VII Commissione

Egregi Senatori,

Vi ringraziamo per la possibilità concessa di esprimere un parere circa il Disegno di Legge n.2020.

Do.Li.Mus. è una realtà nata nel 2010 dall'esigenza di confronto didattico dei docenti dei licei musicali che ha raccolto in breve tempo quasi 4000 adesioni, confluite negli ultimi mesi nel Coordinamento Nazionale dei Docenti delle Discipline Musicali e Coreutiche - CNADMEC, che è riuscito a sintetizzare le necessità di dialogo dei docenti delle diverse realtà musicali e coreutiche, dalle Scuole Medie ad indirizzo Musicale ai Licei Musicali e Coreutici.

Cogliendo con favore la necessità di potenziare l'apprendimento della musica sia pratica che nel suo indiscutibile ruolo culturale, in un'ottica di armonizzazione verticale dei saperi, auspichiamo che si avvii un necessario processo di riforma, che abbia realmente come obiettivo la formazione imprescindibile dell'individuo, che miri al potenziamento delle competenze in uscita in ogni ordine e grado, inclusa l'AFAM che gioverebbe anch'essa da un riordino e potenziamento.

Tale armonizzazione è raggiungibile con un proficuo dialogo tra i rappresentanti di ogni realtà culturale e sociale, di cui il CNADMEC è parte integrante e attiva.

Abbiamo con attenzione letto il testo del DDL 2020 che si propone di costituire una Filiera Musicale, di armonizzare didatticamente i diversi gradi scolastici, di istituire il *tempo musica*, il *tempo delle arti* nella primaria, l'indirizzo coreutico nella secondaria di I grado e l'indirizzo jazz nei Licei Musicali e prevedere un Comitato Tecnico Scientifico "con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, ovvero attuazione di una programmazione territoriale che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio."

In sintesi, è bene precisare che pur apprezzando il nobile intento del DdL, è evidente altresì che alcune sue articolazioni e le modalità di attuazione sono massivamente ridondanti con la normativa vigente, in parte ancora inconclusa, e non tiene conto della realtà dei risultati ottenuti fino ad oggi dai diversi ordini di scuola.

Riassumiamo brevemente le nostre osservazioni, che trovano, nel documento allegato, un'analisi puntuale e motivata, articolata in osservazioni Normative, Didattiche e Finanziarie.

Alleghiamo, inoltre, alla presente le ulteriori proposte pervenute dai vari dipartimenti dei Licei Musicali e Coreutici del territorio italiano.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Scuola Primaria

Pregevolissima l'introduzione dello studio dello strumento musicale nella scuola primaria. Sarebbe auspicabile l'avvio dello studio sin dalla prima classe, non solo dello strumento musicale, ma dell'educazione musicale nel senso più ampio del termine, con personale adeguatamente formato nei corsi di Didattica della Musica o nei Corsi Universitari e NON utilizzando personale di altri ordini di scuola, così come previsto dal DDL 2020.

L'inserimento delle attività coreutiche deve acquisire un ruolo **educativo, ludico e sperimentale**.

Scuola Secondaria di I grado

Indirizzo Musicale

Le scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale non possono essere intese in alcun modo come sostitutive dei "corsi inferiori dei Conservatori" (cfr DDL 2020).

Le SMIM costituiscono un importantissimo presidio territoriale di formazione di base: la vicinanza fisica e logistica della scuola rispetto alle famiglie degli alunni, la contiguità della relazione scuola-famiglia, rende quasi naturale la scelta dello strumento musicale, visto come una disciplina come le altre da provare, da assaggiare, da vivere con gli altri compagni e sentirsi parte ancora più integrata e integrante della comunità scolastica.

Auspichiamo l'introduzione di TUTTI gli strumenti nell'offerta formativa delle SMIM (Contrabbasso, Viola, Trombone, Mandolino, Canto, ivi comprese le attività corali), e l'apertura di un numero congruo di SMIM afferenti ad ogni liceo musicale, il tutto al fine di una reale armonizzazione verso i licei musicali.

Indirizzo Coreutico

Importante e apprezzabile è il tentativo di istituire l'indirizzo coreutico nelle scuole secondarie di I grado, riteniamo importante contemplare in tali indirizzi specifiche classi di concorso destinate agli insegnamenti delle materie coreutiche (Tecnica della danza classica; Tecnica della danza contemporanea; Maestro accompagnatore per la danza), e una struttura didattica che contempli gli insegnamenti di **Tecniche della danza classica, Tecniche della danza moderna e Laboratorio di tecniche di supporto**.

Licei Musicali e Coreutici

Chiara è l'intenzione del DDL 2020 di concepire un riordino educativo musicale datato, vetusto e superato: i **Licei Musicali e Coreutici, come anche precisato dalla normativa che li annota come "orientativi", non sono "Istituti Professionali per la Musica"**. Appare, quindi, chiaro che nel DDL siano sfuggite le Indicazioni nazionali dei nuovi Licei - DPR 89/2010 -, indicazioni, che, se pur pretenziose, lasciano comunque riflettere la modernità di una Nuova Scuola, che, invece, nel medesimo DDL vuole essere assimilata ai corsi professionalizzanti dei Conservatori (Vecchio Ordinamento), oramai soppressi dal 1999 e basati su dispositivi normativi quali i *Decreti Regi del secolo scorso (Regio Decreto n.1945, 11 Dicembre 1930)*.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Non è certo l'istituzione di "nuovi indirizzi" che migliorerebbe l'attuale formazione musicale, formazione che negli attuali Licei Musicali e Coreutici viene già impartita a 360°, e assicura ampiamente il successo formativo degli studenti in uscita verso l'Afam, così come descritto dall'indagine Nazionale *Licei Musicali e Coreutici Italiani. Rapporto 2016*. (v. Troncon P. [già Direttore del Conservatorio di Vicenza "A. Pedrollo"], Cap. 9. *Orientamento in uscita degli studenti: Conservatori e Istituti superiori di Studi Musicali Nazionale* <https://www.liceimusicalecoreutici.org/doc/RapportoLM1.pdf>)

Ci auspichiamo per i Licei Musicali:

- la razionalizzazione del rapporto "**studenti/monte orario docente**";
- Attivazione di eventuali nuovi indirizzi nei Licei Musicali **SOLO su richiesta dell'istituto**;
- Stabilizzazione dei docenti interni in servizio da anni
- **Assicurare il reclutamento e l'assunzione dei vincitori di Concorso del 2016, 2018, 2020**
- Vigilare e non consentire l'attivazione di corsi paralleli alle SMIM e ai Licei Musicali in strutture AFAM;

Comitati Tecnici Scientifici

L'aspetto di raccordo e programmazione territoriale della filiera musicale, che nel DDL 2020 è ipotizzato attraverso l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, è già previsto dalla vigente normativa. Con precisione il Decreto legislativo 60/2017 all'art. 11 – Poli a orientamento artistico e performativo, prevede la costituzione di specifiche reti di scuole.

Auspichiamo una piena attuazione e finanziamento dei POLI A ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO (Art. 11, D.Lgs.n.60 del 13/04/2017), costituiti come Poli di Scuole nell'ambito degli ordinamenti, con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, e di proporre agli U.S.T. una programmazione mirata che garantisca una distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.

Conclusioni

Nei Licei Musicali non è sostenibile la frammentazione dei saperi (strumento classico e strumento jazz), così come previsto dal DDL 2020: le attuali classi di concorso e indicazioni nazionali sembrano più in linea con l'Art. 33 c. 1 Cost. che afferma: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".

In questo momento di grande progettualità per il futuro della scuola pensiamo che questo sia il momento giusto per lavorare a una radicale e vera riforma della filiera musicale, non con deboli "innesti" in un sistema precario, ma con un progetto condiviso fra tutte le parti interessate, dall'infanzia all'AFAM.

Speriamo vivamente che ci sia una più organica riscrittura dello stesso.

Restiamo a disposizione per qualsiasi dettaglio tecnico e per nuove ipotesi di lavoro sull'argomento.

Cordialmente,

Coordinamento Nazionale Docenti Discipline Musicali e Coreutiche

www.cnadmec.it

cnadmec@gmail.com



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Art. 2. ("Tempo musica" e "Tempo pieno delle arti")

OSSERVAZIONI NORMATIVE

Quanto previsto da questo articolo, il "Tempo musica" e il "Tempo pieno delle arti", è già stato normato dal Decreto Legislativo 60/2017 che al **Capo III – Promozione dell'arte nel Primo ciclo**, all'articolo 9 - *Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria* promuove

lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresì promosse le attività dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.

Nello stesso articolo del Decreto Legislativo 60/2017, al comma 2, è di fondamentale importanza soffermarsi sul fatto che il legislatore, per tale azione, delimita l'individuazione del personale da impiegare **entro l'organico dell'autonomia**. È ben noto che per "Organico dell'autonomia" si intende tutto il personale docente in servizio nella specifica scuola. Il DDL 2020 estende, invece, l'utilizzo anche al personale docente di ruolo proveniente da altra scuola.

Ecco la comparazione fra i due testi:

Decreto Legislativo 60/2017, art. 4, comma 2:

*2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, **facenti parte dell'organico dell'autonomia** e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.*

DDL 2020, art. 2 lettera (f)

f) possibilità per i docenti di ruolo, in servizio anche in altri ordini e in possesso dei titoli di cui alla lettera c), di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa, se in possesso dei citati titoli di studio, con conservazione del trattamento giuridico ed economico spettante alla loro posizione di ruolo.

OSSERVAZIONI SULLA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA

Eloquente e significativa la comparazione. La parte volutamente elusa nel DDL 2020, relativa all'organico dell'autonomia, impone, ovviamente, ai docenti in eventuale esubero dei Licei Musicali, l'utilizzo verso la scuola



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Primaria al fine del mantenimento del costo zero previsto dal DDL 2020. Viceversa, muovendosi **entro i limiti dell'organico dell'autonomia**, non sarebbe possibile l'utilizzo dei docenti dei Licei Musicali per la realizzazione del "Tempo musica" nella Scuola Primaria, tranne, ovviamente, se un Liceo Musicale non sia compreso in un Istituto Omnicomprensivo.

OSSERVAZIONI DIDATTICHE

Da eliminare in modo chiaro e inequivocabile la possibilità di utilizzo dei docenti dei Licei Musicali nella Scuola Primaria per ragioni di incongruenza normativa e, soprattutto, per ragioni di natura didattica ed educativa: un docente di musica/strumento non può essere un jolly che vale per tutti e in ogni ordine di scuola. Anni e anni di ricerca di metodologia dell'insegnamento della musica, gli studi pedagogici, psicologici e ed epistemologici insegnano che ogni stadio evolutivo dell'individuo muove da bisogni precisi che necessitano di risposte altrettanto precise, specifiche, coerenti che non possono essere improvvisate. Insegnare pianoforte ad un bambino di 8 anni presuppone un bagaglio di conoscenze e di percorsi formativi che non sono e non devono essere omologhi a quelle richieste ad un docente di pianoforte presso un Liceo Musicale. È aberrante questa visione miope e opportunistica, che annienta tutte le parole profuse in convegni, ricerche, libri, saggi da autorevoli specialisti della didattica della musica. Accostare i bambini alla conoscenza e allo studio dello strumento comporta strategie, metodologie, conoscenze che non si improvvisano: occorre una formazione specifica tanto più con i piccoli, è ben noto, è scontato. E investire energie e risorse per programmare un piano nazionale di formazione per futuri insegnanti di musica e strumento nella scuola primaria per esempio?

Corsi abilitanti in didattica della musica nella scuola primaria?

Qualora si volesse addurre ad un impiego ragionevole su questa delicata fase della crescita dell'individuo, si potrebbe immaginare l'impiego di Laureati in Didattica della Musica, laddove le discipline psico-pedagogiche sono tra le fondamenta dei percorsi di formazione.

Allo stesso modo, lo specialista che ha competenze d'improvvisazione, purché abbia anche maturato competenze didattiche appropriate, potrebbe proporre processi di apprendimento mirato su un individuo ancora avulso da qualsiasi schema tecnico-musicale.

CONCLUSIONI

Possibilità di utilizzo dei docenti per la realizzazione del TEMPO MUSICA e TEMPO DELLE ARTI nella Scuola Primaria, ESCLUSIVAMENTE con l'organico dell'autonomia, coerentemente con quanto disposto da D.M. 8/2011 e dal D.Lgs. 60/2017.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Art. 3. (Indirizzo musicale nella scuola primaria)

OSSERVAZIONI NORMATIVE

Interessante è l'apertura alla costituzione degli Istituti Comprensivi a Indirizzo Musicale anche se nel DDL 2020 viene inteso solo in funzione della pratica strumentale e non in un senso più ampio e completo con il coinvolgimento delle discipline che normalmente accompagnano la formazione musicale di base: educazione musicale, **TAC** (*Teoria, Analisi e Composizione*) - **TEC** (*Tecnologie Musicali*) – **SM** (*Storia della Musica*).

Resta pertanto carente la scrittura normativa non esplicitando con esattezza il progetto didattico. Cosa che invece è stata fatta in modo puntuale e preciso per il Liceo Musicale declinando addirittura anche lo studio degli strumenti per biennio e monoennio.

OSSERVAZIONI SULLA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA

La costituzione di Istituti comprensivi a indirizzi musicali prevederà ovviamente l'assunzione di migliaia di docenti. Così come per il/gli eventuali indirizzi nei Licei Musicali resta oscura la copertura economica di tale operazione.

OSSERVAZIONI DIDATTICHE

Nel testo non sono esplicitati i titoli e i prerequisiti necessari per l'accesso a questo tipo di insegnamento. Il DdL esplicita in modo ridondante la necessità di costruire una filiera dell'istruzione musicale alla pari di quanto succede anche in estremo oriente (siamo sempre la patria delle musica colta e del bel canto?). Tuttavia, non esplicita i percorsi ragionevoli di come applicare i processi didattici, se non rimandando alla 382/2018 che manca della consapevolezza della realtà didattica impartita oggi nelle aule scolastiche, immaginando processi didattici che per lo più resteranno impraticabili, se non con rare eccezioni.

CONCLUSIONI

Come per tutto il DDL nobili e auspicabili le intenzioni generali, ma articolate in modo approssimativo e senza alcuna certezza della reale fattibilità, sia in ragione della copertura economica, sia in ragione di una efficace e valida progettazione didattica musicale.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Art. 4. (Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale)

OSSERVAZIONI NORMATIVE

La ridefinizione delle attività e dei programmi della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, al fine dell'armonizzazione della filiera musicale, è già prevista dalle norme vigenti.

Infatti tanto le linee generali del Decreto Ministeriale 201/99, ma soprattutto l'Art. 12 c. 3 del D. Lgs. n. 60/2017 - **Capo IV – Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale** -, prevede l'emissione di uno specifico Decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, al fine di definire e stabilire:

- a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali;
- b) gli orari;
- c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale

Pur se l'iter non è stato ancora completato in quanto il conseguente decreto attuativo non è stato mai emanato, **non ha alcuna sussistenza quanto previsto dall'articolo 4 del DDL 2020 essendo già ampiamente previsto dalla normativa vigente.**

In questo DDL 2020 resta ancora irrisolto il problema dello studio di strumenti musicali presenti nell'offerta formativa dei Licei Musicali ma non nelle SMIM (Contrabbasso, Viola, Trombone, Mandolino, Canto, ivi comprese le attività corali. Non sono da escludere altre categorie strumentali caratterizzanti la cultura e la storia locale)

OSSERVAZIONI SULLA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA

Il DdL non esplicita la copertura finanziaria a sostegno di tali possibili nuovi processi didattici.

OSSERVAZIONI DIDATTICHE

Resta incomprensibile nel DDL 2020 l'auspicato allineamento delle SMIM a modelli educativi della musica ormai soppressi (compimento inferiore del vecchio ordinamento dei Conservatori).

Di fondamentale importanza è intendere le SMIM non come scuole "professionalizzanti" ma scuole "orientanti" in cui fare esperienza concreta, attraverso i diversi campi del sapere e delle loro interconnessioni, di un processo di autoconsapevolezza che possa condurre a scelte future coerenti con le proprie attitudini, passioni, ambizioni, potenzialità. Spesso l'alunno che arriva in prima media a studiare lo strumento lo fa per diversi motivi: imposizione della famiglia, curiosità, senso di appartenenza, emulazione, inerzia e, meno frequentemente, per proseguire uno studio intrapreso fuori dalla scuola. Il docente, che sa di doversi relazionare con un individuo che sta attraversando la fase più delicata della sua evoluzione, è un facilitatore di questo processo di autoconoscenza e, solo in una seconda



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

fase, laddove le circostanze lo consentano, fautore motivazionale e promotore attivo del percorso didattico indirizzato verso uno studio professionalizzante. La scuola secondaria di primo grado è vocata all'orientamento verso la costruzione dell'identità dell'individuo ed è luogo delle risposte ai **bisogni sociali, emotivi, culturali di ciascun alunno**. Ognuno ha diritto a individuarsi nel tempo presente e proiettarsi nel tempo futuro, quello del biennio della scuola secondaria di secondo grado che ancora è nell'obbligo scolastico e ancora orientante.

Sembra opportuno salvaguardare il diritto allo studio degli individui e strutturare una programmazione individualizzata di ampio respiro mirando a livelli di competenza sociale, civica e culturale in linea con le attuali indicazioni europee, non puntando a "misurare" quantitativamente i livelli di competenza ma piuttosto a "valutare" qualitativamente i percorsi personali e unici di ciascuno.

CONCLUSIONI

Punti di forza delle SMIM

Le SMIM costituiscono inoltre un presidio territoriale di formazione musicale con cui mai potrà competere l'attivazione di corsi di base dell'AFAM. La vicinanza fisica e logistica della scuola rispetto alle famiglie degli alunni, la contiguità della relazione scuola-famiglia, rende quasi naturale la scelta dello strumento musicale, visto come una disciplina come le altre da provare, da assaggiare, da vivere con gli altri compagni e sentirsi parte ancora più integrata e integrante della comunità scolastica.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Art. 5. (Scuole Secondarie di Primogrado a Indirizzo Coreutico)

OSSERVAZIONI NORMATIVE

- Riteniamo fondamentale completare la formazione coreutica con il suo inserimento nelle scuole secondarie di I grado e nelle scuole primarie. Siamo quindi favorevoli con quanto previsto nel DDL 2020, in quanto riteniamo doveroso permettere la formazione pre liceale, coerentemente con i prerequisiti previsti dall'Art.7 c.2 D.P.R. 89/2010. Sugeriamo che nell'Art.5, lettera B DDL 2020, venga sostituito il termine "la Disciplina", riferito alla danza, con il suo corrispettivo plurale, "Le discipline", al fine di poter contemplare, nelle future linee programmatiche, gli insegnamenti necessari al raggiungimento di tutte le competenze.
- Risulta altresì importante contemplare specifiche classi di concorso destinate agli insegnamenti delle materie coreutiche nelle future SMIC: A057 (tecnica della danza classica), A058 (tecnica della danza contemporanea), A059 (maestro accompagnatore per la danza).

OSSERVAZIONI DIDATTICHE

Secondaria di I grado

- Dal punto di vista didattico riteniamo adeguato sottoporre un'ipotesi ordinamentale (già parzialmente proposta dal CNAM), costituita da 9 ore settimanali per ogni anno del triennio contemplando l'inserimento, accanto alla fondamentale tecnica della danza classica, anche di tecnica della danza moderna e del laboratorio di tecniche di supporto. Riteniamo che possa essere contemplato all'interno del tempo pieno o con l'utilizzo di rientri pomeridiani.
- Al fine di armonizzare la Filiera Musicale e Coreutica, è auspicabile supportare un raccordo tra istituti comprensivi ad indirizzo musicale e coreutico e i licei musicali e coreutici: immaginiamo, quindi, un innesto del percorso coreutico all'interno delle SMIM in modo da realizzare i *Poli a orientamento artistico e performativo* - D.Lgs.60/2017 - in totale sinergia con i Licei Musicali e Coreutici.
- Auspichiamo, inoltre, che all'interno delle future indicazioni nazionali, nella parte che sarà dedicata allo studio della tecnica della danza classica, verrà specificata la necessità di inserire lo studio delle danze di carattere e un approfondimento del rapporto musica/danza.

Primaria

- Fondamentale è la promozione di un'attività coreutica inserita all'interno del **TEMPO PIENO DELLE ARTI** nella scuola primaria, che però a nostro avviso deve assolvere, in quella delicata fascia d'età, ad un compito **educativo, ludico e sperimentale**. Sugeriamo vivamente per questo il confronto sia con i docenti di



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

propedeutica della danza dell'Accademia Nazionale di Danza, che con le validissime e prestigiose realtà associative che da decenni operano sul territorio nazionale in ambito educativo.

Tutto ciò, naturalmente, dovrà essere finalizzato all'innalzamento delle competenze in entrata del Liceo Coreutico che ci auguriamo possa poi concorrere, ancor di più di come già avviene, alla formazione di talenti del nostro territorio.

OSSERVAZIONI ECONOMICHE

È necessario prevedere un **FONDO FINANZIARIO ADEGUATO** a quelle che dovranno essere le necessità di ristrutturazione, adeguamento degli spazi, acquisto di attrezzature e di investimento in risorse umane specializzate: è indubbio che il sostegno economico e finanziario è elemento imprescindibile per permettere che gli istituti scolastici che intendano introdurre l'indirizzo coreutico, possano garantire la qualità dell'offerta formativa e di conseguenza una ricaduta certa ed efficace sull'innalzamento delle competenze e sulle aspettative di tutti gli stakeholders.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Art. 6. (Licei musicali)

OSSERVAZIONI NORMATIVE

La tabella C del Decreto n.382/2018 sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60 ha già normato quanto previsto al punto (a) dell'articolo 6 del DdL 2020.

In riferimento all'istituzione ordinamentale di nuovi indirizzi (Jazz, Pop o altri che possano scaturire dai Corsi Accademici dell'AFAM) non viene fatta menzione alcuna alla normativa vigente che ne regola l'attivazione. Ovvero non viene fatta menzione alcuna circa l'iter che normalmente accompagna la richiesta di istituzione di un nuovo indirizzo ordinamentale:

- 1) La delibera del Collegio Docenti
- 2) Il parere dell'USR
- 3) La delibera, su proposta della Provincia che elabora il piano, della Regione per il Piano di Dimensionamento Scolastico, operazione che normalmente avviene sulla scorta delle richieste espresse dalle famiglie e della popolazione dell'area interessata

Il DdL 2020, che si prefigge il riordino della filiera musicale, esclude completamente l'AFAM nell'armonizzazione, pur essendo istituzione conclusiva della formazione musicale come esplica lo stesso acronimo (Alta Formazione Artistica e Musicale)

Il Decreto Legislativo 60/2017 all'Art. 15 -

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale al comma 1 testualmente recita:

“La formazione musicale di base è assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.”

In questa ottica non si comprende:

- come le Istituzioni AFAM possano continuare a mantenere gli studenti nei **CORSI PROPEDEUTICI** che si allungano ben oltre i tre anni, così come autorizzati dal DM 382/2018, oltre ad essere copiosamente costruiti sul percorso didattico dei Licei Musicali;
- come le Istituzioni AFAM possano continuare a far sussistere **CORSI DI BASE** (di recente costituzione), che di fatto si propongono come sostitutivi delle Scuole Medie ad indirizzo Musicale/Licei Musicali e **NON FUNZIONALI ALLA COSTITUZIONE DEL MONTE ORARIO** dei docenti AFAM, affidati, infatti, ad Associazioni esterne o studenti borsisti e tirocinanti interni;
- come le Istituzioni AFAM possano attivare **CORSI LIBERI**.
- come le Istituzioni AFAM possano effettuare ammissioni “di massa” ai corsi accademici di studenti privi di maturità, adoperando l'escamotage previsto dall'Art. 5, D.M. 382/2018 “Valorizzazione dei giovani talenti”



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

- come le Istituzioni AFAM non prevedono prove differenziate che garantiscano il diritto allo studio agli studenti con disabilità (salvo rare eccezioni), di fatto impedendo la prosecuzione degli studi di tanti studenti diplomati nei Licei Musicali.

Il DDL 2020 dovrebbe aiutare a chiarire e normare in maniera definitivo il riordino della Filiera Musicale, a partire dall'eliminazione dell'attivazione di tali corsi, in quanto concorrenti degli appartenenti allo stesso periodo formativo delle SMIM e dei Licei Musicali (lo Stato non può avere due scuole concorrenti fra di loro). Nessuna facoltà universitaria prevede analoghi e **concorrenti** percorsi di studio; non risultano, infatti, rilevanze su percorsi universitari destinati a ragazzi di scuole secondarie di primo e secondo grado).

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19. *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e con il successivo DM 259/17 di aggiornamento*, è stato revisionato l'assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

Il DPR n. 19/2016 ha istituito, per la prima volta, le classi di concorso nei Licei Musicali, ovvero nella Tabella A è possibile leggere: A053 (Storia della Musica) – A055 (Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di II grado) – A063 (Tecnologie Musicali) – A064 (Teoria, Analisi e Composizione).

Nessuna delle classi di concorso istituite per i Licei Musicali è accompagnata nella nomenclatura da altra dicitura aggiuntiva che ne specifica il repertorio di studio e/o il genere musicale.

La classe di concorso A055 è accompagnata solo da una lettera che individua lo strumento musicale a cui è associata, in analogia alle classi di concorso già esistenti per l'insegnamento dello strumento musicale nelle Scuole Medie di I grado.

Nuove lettere sono state inserite per gli strumenti musicali non presenti nelle SMIM e presenti solo nei Licei Musicali.

Non si comprende, quindi, il fondamento normativo della bipartizione "strumento classico" e "strumento jazz", previsto dal DDL 2020, **non esistendo nella norma la classe di concorso denominata "STRUMENTO CLASSICO"** ma solo "STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO" senza nessun'altra specifica.

Ad esempio, la sigla AJ55 individua con esattezza la seguente classe di concorso: STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) e non STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE CLASSICO).

Chiare e ben precise le intenzioni del legislatore in proposito: aderire il più possibile alle INDICAZIONI NAZIONALI dei Licei Musicali, in cui il docente è tenuto a "indirizzare" lo studente "ai repertori" e non solo esclusivamente a un repertorio specifico. Questa la vera ragione che impone la sola indicazione dello strumento musicale e non del repertorio o genere musicale.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Da quanto finora esposto si deduce chiaramente che:

- la bipartizione “STRUMENTO CLASSICO” e “STRUMENTO JAZZ” proposta nell’art. 6 del DDL 2020 è priva di qualsiasi fondamento normativo;
- i docenti abilitati per le cdc A053 – A055 – A063 – A064 hanno possibilità, così come da norma, di insegnare nei Licei Musicali secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali dei Licei Musicali e non solo per un particolare repertorio e/o genere musicale, così come previsto dalla proposta del DDL 2020

OSSERVAZIONI SULLA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA

Non è assolutamente definito e chiarito nel DDL 2020 come sia possibile l’istituzione di un nuovo indirizzo scolastico negli ordinamenti scolastici a costo zero per le casse dello Stato visto che un corso del liceo musicale costa 3 volte un corso di qualsiasi altro liceo.

Appare ovvio, anche se non chiaramente esplicitato, la *ratio* di “collocamento” del nuovo personale e del conseguente e inevitabile “ricollocamento” del personale attualmente in servizio attraverso il canale dell’utilizzo (obbligatorio) nella scuola primaria al fine del mantenimento del “costo zero” per lo Stato - *cfr Art 8, c.4, D.D..L. 2020.*

OSSERVAZIONI DIDATTICHE

Non trova fondamento, né dal punto di vista didattico, né dal punto di vista artistico-musicale, l’alternanza dello studio di strumenti “jazz” o “classico”, così come definiti nell’Art.6, comma c), DDL 2020.

Non esistono gli strumenti “jazz” o “classici”. Si potrebbe al limite far riferimento a repertori “jazz” o “classici”.

Destano dunque non poche preoccupazioni la confusione e l’incertezza storico-etnologica che il DDL 2020 susciterà nello studente liceale, già oggi calato nell’apprendimento di tutti i generi musicali come da indicazioni nazionali, a causa della scissione che si propone di istituzionalizzare e della schematizzazione strutturale dell’universo Musica in “classica” e “jazz”, piuttosto che “Pop-Rock”, “Napoletana”, etc etc.

La linea di demarcazione, se mai ci dovesse essere, è tracciabile in fasi di studio professionalizzanti successive, laddove, dopo l’approccio integrato e globale, orientato alle diverse sfaccettature dello studio della pratica musicale nel periodo liceale, possano seguire scelte di studio più specifiche (repertorio strumentale/vocale classico, barocco, contemporaneo, jazz, popolare etc., indirizzo storico-critico, compositivo, didattico e metodologico, paleografico, filosofico). **Nei corsi AFAM, siano essi propedeutici o accademici, non esiste assolutamente una tale articolazione didattica; non è possibile, quindi, equiparare i percorsi ministeriali ordinamentali (SMIM e Licei Musicali e Coreutici) “come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei Conservatorio di Musica” cft. Art. 1, c. e), DDL 2020.**

CONCLUSIONI E RICHIESTE

Chiara è l’intenzione del DDL 2020 di concepire un riordino educativo musicale datato, vetusto e superato: **i Licei Musicali e Coreutici, come anche precisato dalla normativa che li annota come “orientativi”, non sono “Istituti**



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Professionali per la Musica". Appare, quindi, chiaro che nel DDL siano sfuggite le Indicazioni nazionali dei nuovi Licei - DPR 89/2010 -, indicazioni, che, se pur pretenziose, lasciano comunque riflettere la modernità di una Nuova Scuola, che, invece, nel medesimo DDL vuole essere assimilata ai corsi professionalizzanti dei Conservatori (Vecchio Ordinamento), oramai soppressi dal 1999 e basati su dispositivi normativi quali i *Decreti Regi del secolo scorso (Regio Decreto n.1945, 11 Dicembre 1930)*. Non è certo l'istituzione di "nuovi altisonanti indirizzi" che cambia la formazione musicale; formazione che negli attuali Licei Musicali e Coreutici viene già impartita a 360°, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Si richiede, pertanto:

- Razionalizzazione del rapporto "studenti/monte orario docente" (ad esempio almeno 9 studenti per cattedra): il Liceo Musicale è l'unico indirizzo e grado scolastico in cui il numero degli iscritti produce il preciso monte orario della cattedra docente (ciò non avviene nelle SMIM nè tantomeno nei corsi AFAM).
- Attivazione di eventuali nuovi indirizzi nei Licei Musicali **SOLO su eventuale richiesta dell'istituto**, solo in città metropolitane con un numero di abitanti superiore a un milione o in territori sprovvisti dalla presenza di Licei Musicali e Coreutici.
- Attivazione nelle SMIM di tutte le specialità strumentali (Contrabbasso, Viola, Trombone, Mandolino, Canto, ivi comprese le attività corali. Non sono da escludere altre categorie strumentali caratterizzanti la cultura e la storia locale).
- NON costituire i CTS (Comitati Tecnico Scientifici Regionali), ma piena attuazione e finanziamento dei POLI A ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO (Art. 11, D.Lgs.n.60 del 13/04/2017), costituiti come Poli di Scuole nell'ambito degli ordinamenti, con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, e di proporre agli U.S.T. una programmazione mirata che garantisca una distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.
- Stabilizzazione dei docenti interni in servizio da anni, anche attraverso il completamento con cattedre di potenziamento o Cattedre Orario Esterne su due o più sedi (attualmente le discipline A053 - Storia della Musica e A063 - Tecnologie Musicali raggiungono 10 ore per indirizzo, quella di A064 - Teoria, Analisi e Composizione raggiunge 15 ore per indirizzo).
- Implementazione della quota di autonomia didattica e flessibilità organizzativa.
- Al fine di non creare esuberi, attraverso il canale dell'autonomia scolastica, individuare la possibilità di completamento attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, all'interno dello stesso istituto scolastico.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

- Assicurare il reclutamento e l'assunzione dei vincitori di Concorso del 2016, 2018, 2020 prima che vengano attivate nuove forme di reclutamento e nuove classi di concorso.
- Vigilare e non consentire l'attivazione di corsi paralleli alle SMIM e ai Licei Musicali in strutture AFAM e cancellazione di tutti i corsi di base già attivati.

Sulla istituzione dell'indirizzo jazz o di nuovi indirizzi, e delle relative discipline e classi di concorso, non è chiaro se si tratta di una tipologia di Liceo Musicale nuovo o una modifica del curriculum esistente dei Licei Musicali.

Da una modifica del curriculum esistente ne deriverebbero docenti di ruolo perdenti posto.

La realizzazione di tali indirizzi a senso unico porterebbe ad una iperspecializzazione inusuale per un segmento di studi medio come un liceo che deve provvedere, come prevedono le indicazioni nazionali, ad una formazione musicale di ampio respiro, che consente la prosecuzione degli studi nei relativi comparti AFAM.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Art. 7. (Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico)

OSSERVAZIONI NORMATIVE

L'aspetto di raccordo e programmazione territoriale della filiera musicale è già previsto dalla vigente normativa. Con precisione il Decreto legislativo 60/2017 all'art. 11 – Poli a orientamento artistico e performativo prevede la costituzione di specifiche reti di scuole.

Nella lungimiranza del DL60/2017, all'art. 11 il legislatore ha previsto quanto segue:

1. *Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.*
2. *Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità' relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane.*
3. *Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli.*
4. *Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo:*
 - a) *i criteri per la costituzione dei poli;*
 - b) *le finalità' formative;*
 - c) *i modelli organizzativi;*
 - d) *i criteri per la valutazione delle attività' espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.*
5. *Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.*

Appare evidente la modernità della costituzione di reti verticali e orchestre verticali entro gli ordinamenti, così come è giusto che sia, piuttosto che un CTS con all'interno l'AFAM, oramai diretta concorrente sia dei Licei Musicali che delle stesse SMIM avendo istituito impropriamente corsi di base.

OSSERVAZIONI ECONOMICHE

Finanziare la formazione di reti verticali di scuole e orchestre territoriali orizzontali e verticali.

OSSERVAZIONI DIDATTICHE

Appare evidente che la riuscita formativa di qualsiasi percorso didattico acquista maggiore efficacia quando è riaccompagnata in una rete di scopo e di ambito, al fine di garantire il diritto allo studio in modo omogeneo. L'attivazione di POLI A ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO (Art. 11, D.Lgs.n.60 del 13/04/2017) è sicuramente lo strumento più idoneo ed efficace per tale scopo.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

CONCLUSIONI

Tutto l'art. 7 del DDL 2020 è da eliminare

Da sviluppare la formazione di Poli a orientamento artistico e performativo entro gli ordinamenti (no AFAM) al fine della costituzione di orchestre verticali e soprattutto di una concreta armonizzazione didattica della Filiera Musicale.

- NON costituire i CTS (Comitati Tecnico Scientifici Regionali), ma piena attuazione e finanziamento dei POLI A ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO (Art. 11, D.Lgs.n.60 del 13/04/2017), costituiti come Poli di Scuole nell'ambito degli ordinamenti, con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, e di proporre agli U.S.T. una programmazione mirata che garantisca una distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.